



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e successive modificazioni, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli artt. 13 ss.;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, prot. n. 673, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2018 n. 3782, recante la disciplina su "accreditamento dei collegi universitari di merito" ex art. 17 d.lgs. n. 68/2012 cit.;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2017, prot. n. 695, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017 n.2170 recante la "definizione dei nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale destinato ai collegi universitari di merito accreditati";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2018, prot. n. 763, con il quale sono stati definiti – in sostituzione del precedente d.m. 13 ottobre 2010, prot. n. 465, come prorogato dal d.m. 3 aprile 2013, prot. n. 262 – i nuovi criteri e le percentuali di ripartizione dello stanziamento di cui al Capitolo 1696/PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinato ai collegi universitari di merito accreditati e alle residenze universitarie statali;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1, di detto d.m. prot. n. 763/2018, secondo cui:

- lett. a): "alle Residenze universitarie statali (dell'Università degli studi di Cosenza, della Scuola Superiore "Normale" di Pisa e della Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa) è attribuita una quota pari al 25% da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti ad esse



Al Ministro dell'università e della ricerca

iscritti, tenendo conto che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore ai tre milioni di euro annui”;

- *lett. b): “ai Collegi universitari di merito accreditati di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 68/2012, fermo quanto specificato dalla precedente lettera a), è attribuita la residua quota pari al 75%, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel sopra richiamato d.m. n. 695/2017, al netto del 3% da corrispondere alla Conferenza dei Collegi universitari”;*

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che all’art.6-bis, comma 15, ha disposto il riconoscimento per l’anno 2021 di un contributo ad hoc di 3 milioni di euro sul Capitolo 1696 PG/5 in favore dei collegi universitari di merito accreditati di cui al d.lgs. n.68/2012, disponendo altresì, al successivo comma 16, che le modalità di attuazione di tale stanziamento di 3 milioni sono stabilite con decreto del Ministero dell’università e della ricerca;

RITENUTO che con riguardo ai suddetti 3 milioni di euro essi vadano ripartiti tra i Collegi di merito accreditati secondo le modalità già individuate e disciplinate dal MUR con il già richiamato decreto prot. n. 695/2017 recante, appunto, la *“definizione dei nuovi criteri di ripartizione del contributo annuale destinato ai collegi universitari di merito accreditati”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n.178 recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;*

VISTO il decreto MEF del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, correlato alla legge di bilancio n. 178/2020, ed in particolare la Tabella n.11 che per l’Esercizio Finanziario 2021 ha destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 euro 14.940.563,00 sul Capitolo 1696 PG/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 522, della medesima legge di bilancio n.178/2020 che ha previsto un incremento di 4.000.000,00 dello stanziamento destinato per l’anno 2021 alle residenze universitarie statali ed ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nella Tabella 11 già richiamata su apposito PG/4 del Capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 19, comma 6 quater, del decreto legge 16 luglio 2020 n.76 (c.d. Decreto semplificazioni), che così recita : *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto”;*

RITENUTO che, in armonia con quanto previsto al citato art. 19, comma 6-quater del citato d.l. n.76/2020 con riferimento al monitoraggio dei requisiti di accreditamento anno 2021, il riparto del contributo in favore dei Collegi universitari di merito accreditati relativo all’Esercizio 2021 debba



Al Ministro dell'università e della ricerca

essere effettuato dal Ministero sulla base dei dati rilevati in sede di ultimo monitoraggio attivo (anno 2019), corrispondenti ai dati relativi all'a.a. 2018/2019;

CONSIDERATO che, in applicazione del criterio di riparto stabilito dall'art. 1, co. 1, lettere a) e b), d.m. 23 novembre 2018 cit., lo stanziamento per l'anno 2021 presente sul capitolo 1696/PG1, quale contributo ordinario, va ripartito con l'assegnazione di euro 3.735.140,75 alle residenze universitarie statali e di euro 11.205.422,25 ai collegi di merito accreditati;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 1, lett. e), d.m. n. 695/2017, nell'ambito della suddetta quota di 11.205.422,25 spettante ai collegi di merito accreditati il 3% è da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito (CCUM).

CONSIDERATO che, in applicazione del criterio di riparto stabilito dall'art. 1, co. 1, lettere a) e b), d.m. 23 novembre 2018 cit., l'incremento di 4 milioni di euro per l'anno 2021 presente sul capitolo 1696/PG4 va ripartito con l'assegnazione di euro 1.000.000,00 alle residenze universitarie statali e di euro 3.000.000,00 ai collegi di merito accreditati;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 1, lett. e), d.m. n. 695/2017, nell'ambito della suddetta quota di 3.000.000,00 spettante ai collegi di merito accreditati il 3% è da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito (CCUM);

DECRETA

Art. 1

1. In applicazione di quanto previsto dal d.m. 23 novembre 2018, prot. n. 763, lo stanziamento per l'anno 2021 del capitolo 1696/PG1 di euro 14.940.563,00 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è così ripartito:

- a) alle residenze universitarie statali (dell'Università degli studi di Cosenza, della Scuola superiore "Normale" di Pisa e della Scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa) è attribuita la quota complessiva di euro 3.735.140,75 (pari al 25% di € 14.940.563,00), da ripartirsi tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti;
- b) ai collegi universitari di merito accreditati, che hanno accesso al finanziamento ministeriale ai sensi dell'art. 7 d.m. 8 settembre 2016, prot. n. 673, è attribuita la quota complessiva di euro 11.205.422,25 (pari al 75% di € 14.940.563,00), di cui:
 - euro 10.869.259,59 da ripartire tra gli stessi collegi universitari di merito accreditati in applicazione dei criteri indicati nel d.m. 26 settembre 2017, prot. n. 695;
 - euro 336.162,66 (pari al 3% di euro 11.205.422,25) da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, co. 1, lett. e), del medesimo d.m. 26 settembre 2017.

2. In armonia con quanto disposto dall'art. 19, comma 6-quater del d.l. n.76/2020 in merito al monitoraggio dei requisiti di accreditamento anno 2021, il riparto del contributo in favore dei Collegi universitari di merito accreditati di cui al precedente comma 1 lett.b), effettuato in applicazione dei criteri indicati nel d.m. prot. n.695/2017, è operato sulla base dei dati rilevati in sede di ultimo monitoraggio attivo (anno 2019), corrispondenti ai dati relativi all'a.a. 2018/2019.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

1. In applicazione di quanto previsto dal d.m. 23 novembre 2018 (prot. n. 763), lo stanziamento ulteriore di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021 del capitolo 1696/PG4 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è così ripartito:

- a) alle residenze universitarie statali (dell'Università degli studi di Cosenza, della Scuola superiore "Normale" di Pisa e della Scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa) è attribuita la quota complessiva di euro 1.000.000,00 (pari al 25% di € 4.000.000,00), da ripartirsi tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti;
- b) ai collegi universitari di merito accreditati, che hanno accesso al finanziamento ministeriale ai sensi dell'art. 7 d.m. 8 settembre 2016 (prot. n. 673), è attribuita la quota complessiva di euro 3.000.000,00 (pari al 75% di € 4.000.000,00), di cui:
 - euro 2.910.000,00 da ripartire tra gli stessi collegi universitari di merito accreditati in applicazione dei criteri indicati nel d.m. 26 settembre 2017 (prot. n. 695);
 - euro 90.000,00 (pari al 3% di euro 3.000.000,00) da destinare alla Conferenza dei collegi universitari di merito, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, co. 1, lett. e), del medesimo d.m. 26 settembre 2017.

2. In armonia con quanto disposto dall'art. 19, comma 6-quater del d.l. n.76/2020 in merito al monitoraggio dei requisiti di accreditamento anno 2021, il riparto del contributo in favore dei Collegi universitari di merito accreditati di cui al precedente comma 1, lett. b), effettuato in applicazione dei criteri indicati nel d.m. prot. n.695/2017, è operato sulla base dei dati rilevati in sede di ultimo monitoraggio attivo (anno 2019), corrispondenti ai dati relativi all'a.a. 2018/2019.

Art. 3

1. Il contributo di 3 milioni di euro stanziato per l'anno 2021 dall'art.6-bis, comma 15, del d.l. n. 137/2020 sul Capitolo 1696 PG/5 in favore dei soli collegi universitari di merito accreditati è ripartito tra i Collegi di merito accreditati secondo le modalità e i criteri già definiti nel decreto prot. n. 695/2017 indicato in premessa.

2. In armonia con quanto disposto dall'art. 19, comma 6-quater del d.l. n.76/2020 in merito al monitoraggio dei requisiti di accreditamento anno 2021, il riparto del contributo in favore dei Collegi universitari di merito accreditati di cui al precedente comma 1, effettuato in applicazione dei criteri indicati nel d.m. prot. n.695/2017, è operato sulla base dei dati rilevati in sede di ultimo monitoraggio attivo (anno 2019), corrispondenti ai dati relativi all'a.a. 2018/2019.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa